

ESENTE

19980 / 15

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

\*LICENZIAMENTI  
INDIVIDUALI  
DIMISSIONI  
RAPPORTO  
PRIVATO

Ud. 08/07/2015 - CC

Cea. 19980

R.G.N. 20537/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 20537-2013 proposto da:

AD S.A.S. ( X ), in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DE STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO MALARA giusta procura speciale a margine del ricorso;

*- ricorrente -**contro*

SG , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FILOMENA PELLICANO', giusta procura a margine del controricorso;

*- controtorrente -*

A

AD Prot. 354 DEC 29/7/13

ATTI INOME AL GRATUITO PARECCHIO PER

5040  
15



avverso la sentenza n. 260/2013 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, dell'8/2/2013 depositata l'1/3/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

<<Con sentenza resa in data 1° marzo 2013, la Corte di appello di Reggio Calabria, nel giudizio di impugnazione proposto dalla AD s.a.s., nei confronti di GS, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (che aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale intimato dalla AD s.a.s. e condannato la società ad riammettere in servizio la ricorrente ed a pagarle le retribuzioni maturate dal 27 ottobre 2010 oltre interessi e rivalutazione), confermava la statuizione di primo grado. Disattendeva la Corte territoriale l'eccezione di nullità del ricorso di primo grado per mancato deposito per intero del contratto collettivo applicabile; riteneva che la società non avesse fornito alcuna prova del fatto che, nello specifico, non vi sarebbe stato un licenziamento orale ma dimissioni della lavoratrice ed a tale fine valorizzava il contenuto di un telegramma del 27 ottobre 2010, spedito dalla S, contenente la richiesta di riammissione in servizio.

Avverso tale sentenza la AD s.a.s. propone ricorso affidato a tre motivi.

GS resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 369, co. 2 n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Si duole della mancata pronuncia di



nullità del ricorso di primo grado eccepita dalla società con riferimento alla omessa produzione del c.c.n.l.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque manifestamente infondato.

La ricorrente denuncia l'esistenza di un vizio del ricorso di primo grado che ne avrebbe comportato la nullità e, dunque, un *error in procedendo* dei giudici di merito che tale nullità non avrebbero dichiarato. La censura è, però, formulata in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e non in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ..

Il motivo è anche carente sotto il profilo dell'autosufficienza atteso che, essendo il contenuto del ricorso di primo grado solo sinteticamente riassunto, non è dato evincere in quali termini la mancata produzione del c.c.n.l. avrebbe integrato una nullità dell'atto e conseguentemente del procedimento. Come da questa Corte già precisato - cfr. Cass. 10 febbraio 2014 n. 2886 - qualora col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento - facoltà riconosciuta dalle Sezioni Unite, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 - postula pur sempre che la censura sia proponibile ed in concreto sia proposta in conformità delle regole fissate dal codice di rito -.

Si ricorda in ogni caso che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado consegue alla mancata determinazione dell'oggetto della domanda ovvero alla mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa; tale nullità non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda - così *ex plurimis* Cass. 22 gennaio 2009, n. 1629 -.



Si aggiunga che, nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza degli artt. 414, co. 1, n. 5, e 415, co. 1, cod. proc. civ., indicare nel ricorso e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda e, tra questi, non è riconducibile il contratto o l'accordo collettivo qualora esso debba costituire un criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 che, nel modificare l'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per cassazione di depositare il testo di quest'ultimi (art. 369, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., come modificato dal citato d.lgs. n. 40), il codice di rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425, co. 4, cod. proc. civ.), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell'acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa - si veda, in termini, Cass. 17 settembre 2008, n. 23745 che, enunciando il principio anzidetto, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 414 e 415 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su un accordo economico collettivo il cui testo era stato prodotto in primo grado dal ricorrente successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio

Del resto, considerato che il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità ovvero delle cause di improcedibilità, non potrebbe mai applicarsi al ricorso di primo grado



la previsione di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, specificamente dettata per il ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio sul preteso licenziamento - mancanza di prova in ordine al preteso licenziamento, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta il vizio motivazionale in relazione alla erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate nel rispetto della ripartizione dell'onere della prova, avrebbero dovuto condurre a ritenere l'inesistenza del preteso licenziamento orale.

Il motivo è inammissibile.

Va, al riguardo, premesso che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l'11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all'anomalia motivazionale, l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta con il D.L. 83/2012, conv. con legge n. 134 del 2012.

Anche prima della riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., costituiva consolidato insegnamento che fosse sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non ha la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).



Pertanto, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ. (in astratto configurabile solo se lamentata un'erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di un altrettanto specifico fatto: ciò che non accade nella fattispecie, se non altro in termini chiari), può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla Corte territoriale, essendo la valutazione di quelle - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non imprevedibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (per tutte: Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).

Nel sistema, l'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Con esso si è invero avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi



sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In questo contesto, il nuovo testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest'ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la



sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

È a dir poco evidente che, nella fattispecie, una ricostruzione del fatto pienamente sussiste e che la decisione non è affetta dai vizi appena indicati come soli ormai rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nell'attuale formulazione.

La Corte territoriale, peraltro, ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui: "Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccepiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. - cfr. in tal senso Cass. 27 agosto 2007, n. 18087; Cass. 19 ottobre 2011, n. 21684; Cass. 15 gennaio 2015, n. 610 -.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine al valore probatorio del documento (telegramma) contenente richiesta di riammissione in servizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta l'avvenuta valorizzazione di un atto "non contenente in sé la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'AD" ed avente un contenuto "suscettibile di differente valutazione".

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrate con riguardo al secondo motivo di ricorso.



Va, in ogni caso, aggiunto che non risulta adeguatamente censurato il passaggio motivazione con il quale la Corte territoriale ha dato atto che la società non aveva mai negato di avere ricevuto il telegramma del 27 ottobre 2010.

Né invero, a fronte della presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., risulta essere stata offerta dalla società la prova contraria (cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13488: "La produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione *iuris et de iure* di avvenuto ricevimento dell'atto").

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5>>.

2 - Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

3 - Nessuna delle parti ha depositato memoria.

4 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

5 - Conseguentemente il ricorso va rigettato.



6 - La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

7 - Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 *quater* del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 *bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Tuttavia, risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (si veda il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 29 luglio 2013 in atti), la stessa non deve essere onerata delle conseguenze amministrative previste dal suddetto comma 1 *quater* la (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

#### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, l'8 luglio 2015

Il Presidente

Pietro Curzio

Depositata in Cancelleria

Oggi, 06 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella Latrofa